



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 23/01/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 20/11/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 20/2/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.924,18, a titolo di commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione non maturate;
- gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese difensive (€ 500,00).

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento, parte integrante del contratto, accettando la ripartizione della "quota oneri" riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;

- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di*



ammortamento”, valutando inoltre che “*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*”.

In linea con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene che vada riconosciuta natura *recurring* alle commissioni di gestione pratica in quanto volte a remunerare cumulativamente attività relative tanto alla fase preliminare della concessione del prestito quanto quelle inerenti la sua fase esecutiva come risulta dalla descrittiva in contratto. Tuttavia, di là dalla qualificazione di detta clausola come *recurring*, il Collegio rileva come l’art. 3 del contratto che disciplina l’ipotesi dell’estinzione anticipata del prestito, per il rimborso delle commissioni di gestione fa espresso rinvio al piano di ammortamento (allegato dall’intermediario e debitamente sottoscritto da parte ricorrente) nel quale è riportata indicazione della quota oneri maturata per ciascuna rata e dell’importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata corrispondente al criterio del *pro rata temporis*. La somma astrattamente retrocedibile secondo il criterio lineare è pari ad € 124,56, tuttavia deve darsi atto del loro integrale rimborso come da conteggio estintivo secondo il criterio contrattualmente convenuto.

Quanto alle commissioni di intermediazione e alle commissioni di attivazione esse hanno natura *up-front* in quanto i relativi costi sono remunerativi di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Essi vanno rimborsati in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento e, pertanto, il Collegio ne riconosce il diritto alla retrocessione.

Il calcolo è effettuato in relazione all’estinzione anticipata del finanziamento, avvenuto alla quarantottesima rata e tenuto conto dell’ulteriore rimborso pari ad € 264,62 effettuato in sede di conteggio estintivo.

Si riporta la tabella riepilogativa.



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	6,80%
% da retrocedere		39,31%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
oneri di intermediazione	€ 2.304,00	€ 1.382,40 <input type="radio"/>	€ 905,74 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 905,74
commissioni di gestione pratica	€ 207,60	€ 124,56 <input checked="" type="radio"/>	€ 81,61 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
commissioni di attivazione	€ 1.344,00	€ 806,40 <input type="radio"/>	€ 528,35 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 528,35
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
<i>Ulteriore rimborso in conteggio estintivo</i>				<input checked="" type="checkbox"/>	-€ 264,62

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.169,47
rimb già effettuati, decurtati	€ 389,18
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	1
- in proporzione con gli interessi	2
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso delle voci commissionali per il complessivo importo di € 1.169,47 oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio, al netto di quanto già restituito.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

Ugualmente da disattendere appare, infine, la richiesta di rivalutazione monetaria, non essendo dubbia la natura "ab origine" pecuniaria del credito vantato dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.169,47, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS